

Decreto federale concernente un credito quadro per la prosecuzione delle misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 4 della legge federale del 19 dicembre 2003² su misure di
promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 2007³,
decreta:

Art. 1

¹ Per la promozione civile della pace e il rafforzamento dei diritti dell'uomo è stanziato un credito quadro di 240 milioni di franchi per una durata minima di quattro anni.

² Il credito quadro sarà liberato soltanto quando il credito quadro precedente sarà esaurito, ossia prevedibilmente il 1° luglio 2008.

³ I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

Art. 2

Il personale a tempo determinato necessario per l'attuazione delle misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo può essere finanziato attraverso il credito quadro. Alla centrale possono essere finanziati al massimo 27 posti e i corrispondenti costi per il personale non possono superare il 7 per cento del credito quadro.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹ RS 101
² RS 193.9
³ FF 2007 4339

